Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1980, n. **282**.

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1978 . . . . Pag. 5626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980, n. **283**.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1978 in favore del settore della pesca mediterranea ed oltre gli stretti. Pag. 5626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1980, n. **284**.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali . . . . Pag. 5627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. Cosida sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata . . . . Pag. 5627

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo. Pag. 5628

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Scioglimento del consiglio comune di San Felice a Cancello . . . . Pag. 5628

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Riconoscimento del Club nautico Marina di Carrara. Pag. 5629

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Riconoscimento della sezione di Trani della Lega navale italiana . . . . Pag. 5630

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Riconoscimento del Circolo della vela di Roma Pag. 5630

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Assegnazione alla regione Marche di L. 1.714.256.514 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel programma di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75 per il triennio 1978-80 . . . . Pag. 5631

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica della ditta S.I.L.A. - Società industriale e lavorazioni ausiliarie S.p.a., in S. Giorgio Piacentino . . . . . Pag. 5632

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a., sita Pisa . . . . Pag. 5632

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Iema - Industria farmaceutica di M. Bonduri e C. S.a.s., in Ranica . . . . Pag. 5632

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di nuove marche di prodotti esteri e radiazione di altre. Variazione di prezzo, di denominazione e di inquadramento di altre marche di tabacchi lavorati esteri . . . Pag. 5633

ORDINANZA MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Norme per la profilassi della varroasi . . . . Pag. 5635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 30/1980. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali . . . . . Pag. 5635

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Bucarest il 9 novembre 1979. Pag. 5636

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 5637

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare un immobile . . . . Pag. 5637

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Cooperativa muratori novarese », in Novara . . . . Pag. 5637

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-P.E. concentrato, dell'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino . . Pag. 5637

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1980 al 31 marzo 1980 . . . . Pag. 5638

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 5639

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 5639

Ospedale civile di Mola di Bari: Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione . . . . Pag. 5639

Ospedale « De Luca e Rossano » di Vico Equense: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia . . . . . Pag. 5640

Spedali civili di Brescia: Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia plastica . . . . . Pag. 5640

Ospedale « S. Andrea » di Massa Marittima: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia. Pag. 5640

Ospedale di circolo « F. Trabattoni - G. Ronzoni » di Seregno:

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . Pag. 5640

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 5640

Ospedale civile di Lamezia Terme: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 5640

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1980, n. **282**.

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 4.095.780.076 quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 30 ottobre 1978, con la quale è stato deciso di assegnare alla commissione delle Comunità europee un'entrata supplementare per l'esercizio 1978.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980, n. **283**.

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1978 in favore del settore della pesca mediterranea ed oltre gli stretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, che ha previsto fino al 31 dicembre 1977 un contributo straordinario dello Stato di lire 2.400 milioni in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo e oltre gli stretti, destinato a ridurre l'onere contributivo delle categorie sopra indicate;

Visti l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito nella legge 22 marzo 1978, n. 75, l'art. 1 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 221 e l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 502, che hanno prorogato sino al 31 dicembre 1978 il contributo suddetto;

Considerato che lo stesso art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni interessate, nei confronti delle categorie sopra indicate, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, vale a dire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara;

Preso atto che, con decreto interministeriale 11 novembre 1977, le ritribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1978 nella misura del 9,2 per cento più una quota aggiuntiva fissa di L. 36.288;

Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara, emesso in data 28 febbraio 1978 e 22 febbraio 1979, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.400 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1978, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi operanti nel Mediterraneo e oltre gli stretti nella misura complessiva pari al 10 per cento delle retribuzioni imponibili;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, è ridotto, per l'anno 1978, in misura pari al 10 per cento delle retribuzioni imponibili.

Per effetto della riduzione disposta dal precedente comma, gli armatori ed i marittimi del settore sono esonerati, per l'anno 1978, dal versamento del contributo integrativo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 2,50 punti da ripartirsi in favore degli armatori e dei marittimi secondo il criterio di ripartizione dell'onere contributivo afferente il fondo predetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

SCOTTI — EVANGELISTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1980, n. **284.**

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che ha stabilito l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile;

Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 44 del 1973, che stabilisce le modalità per la modifica dell'aliquota contributiva sopracitata;

Considerato che in base alla valutazione delle risultanze della gestione e del fabbisogno finanziario dell'istituto anzidetto, si rende necessario l'aumento dell'aliquota contributiva dal 19 per cento al 23 per cento della retribuzione imponibile;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1980

PERTINI

FOSCHI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Corresponsione di un acconto mensile al commissario liquidatore della S.p.a. Cosida sulle competenze ad esso spettanti per l'opera prestata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1942, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 23 novembre 1978, concernente la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Cosida, il quale stabilisce che al commissario liquidatore della stessa spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso per l'attività svolta;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 1976 concernente il compenso dei curatori fallimentari;

Considerata l'impossibilità di determinare, allo stato, l'ammontare delle attività e delle passività della società ora in liquidazione;

Ritenuta, nondimeno, l'opportunità di procedere alla erogazione di acconti mensili al commissario liquidatore sulle competenze spettantigli per l'opera prestata;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al commissario liquidatore della S.p.a. Cosida, avvocato Luigi Campese, sarà corrisposto, a carico della liquidazione, un compenso mensile di L. 750.000 a titolo di acconto sulle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

BISAGLIA

(5920)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1980. Infatti le sedute del consiglio comunale all'uopo tenutesi il 18 ed il 23 aprile 1980 risultavano infruttuose per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti.

Essendo, pertanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 15 aprile 1980, notificato a tutti i consiglieri, convocava il citato consiglio comunale per i giorni 26 e 30 aprile 1980, con formale avvertenza che, in caso di inadempienza si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Le sedute del 26 e del 30 aprile 1980, comunque, risultavano infruttuose.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 409/Segr. del 3 maggio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 14 maggio 1980, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arienzo (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del direttore di sezione dottor Salvatore Sibilio.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sibilio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1980

PERTINI

ROGNONI

(6253)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Scioglimento del consiglio comune di San Felice a Cancello.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980, il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale il 29 marzo 1980.

Infatti la seduta del consiglio comunale all'uopo tenuta il 29 marzo 1980 risultava infruttuosa per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 15 aprile 1980, convocava il citato consiglio comunale per i giorni 26 e 30 aprile 1980. Tale provvedimento veniva notificato a tutti i consiglieri con la formale avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Mentre la seduta del 26 aprile 1980 risultava infruttuosa per mancanza del numero legale dei presenti, nella riunione del 30 aprile 1980 il consiglio comunale negava l'approvazione del bilancio.

Conseguentemente la sezione di controllo di Caserta, con provvedimento n. 409/Segr. del 3 maggio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 9 maggio 1980, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Arpago.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) non è riuscito a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Arpago è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1980

PERTINI

ROGNONI

(6251)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Riconoscimento del Club nautico Marina di Carrara.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Club nautico Marina di Carrara, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 58 espresso in data 2 novembre 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Club nautico Marina di Carrara, con sede in Marina di Carrara, viale Cristoforo Colombo, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Club nautico Marina di Carrara è autorizzato a gestire, nella propria sede una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. Pertanto i soci del predetto Club possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto a 25 tonnellate.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Club nautico Marina di Carrara deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonchè l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Art. 5.

Il club nautico Marina di Carrara, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(6050)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.
Riconoscimento della sezione di Trani della Lega navale italiana.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Trani della Lega navale italiana, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 59 espresso in data 2 novembre 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Trani della Lega navale italiana, con sede in Trani, molo S. Antonio, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La sezione di Trani della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), nonché l'abilitazione per la condotta dei motori, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. Pertanto i soci della predetta sezione di Trani della Lega navale italiana possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50 a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Trani della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Art. 5.

La sezione di Trani della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.
Riconoscimento del Circolo della vela di Roma.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Circolo della vela di Roma con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 56 espresso in data 2 novembre 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo della vela di Roma, con sede in Anzio, porticciolo Pamphili, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Circolo della vela di Roma è autorizzato a gestire, nella propria sede una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50,

modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. Pertanto i soci del predetto Circolo possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo della vela di Roma deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Art. 5.

Il Circolo della vela di Roma, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Assegnazione alla regione Marche di L. 1.714.256.514 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel programma di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75 per il triennio 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/89, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81 il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284, con il quale vengono attribuiti alla regione Marche i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5 % a valere sulla disponibilità per il 1978 (primo programma);

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1, foglio n. 348, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Marche la disponibilità di lire 77.103.300, quale anticipo del 5 % relativamente alla seconda tranche 1978 (secondo programma);

Vista la dichiarazione n. 279 resa all'assessore competente della regione Marche, ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79 in data 24 marzo 1980, con la quale si chiede l'erogazione di L. 1.714.256.514 relativamente al triennio 1978-80;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 1.714.256.514 per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel programma di edilizia scolastica, triennio 1978-80.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1980, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 212

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica della ditta S.I.L.A. - Società industriale e lavorazioni ausiliarie S.p.a., in S. Giorgio Piacentino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5040 in data 16 giugno 1972, la ditta S.I.L.A. S.a.s. del dottor Giorgio Piepoli e C. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in S. Giorgio Piacentino, località Case Nuove (Piacenza), prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 12 marzo 1980, con la quale la citata ditta rinuncia alla suddetta autorizzazione;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta S.I.L.A. - Società industriale e lavorazioni ausiliarie S.p.a. (codice fiscale n. 00111930335), l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, nell'officina farmaceutica sita in S. Giorgio Piacentino (Piacenza), concessa con decreto ministeriale n. 5040 in data 16 giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a., in Pisa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2929 in data 27 gennaio 1962 la ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Pisa, via Volturno n. 58, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 28 marzo 1980, con la quale la citata ditta rinuncia alla suddetta autorizzazione, avendo cessato l'attività produttiva fin dallo scorso anno ed essendo impossibilitata ad effettuare i lavori richiesti a seguito del sopralluogo ispettivo effettuato, da un funzionario del Ministero della sanità, in data 2 maggio 1979;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a. (codice fiscale n. 00123280508; sede legale: via Volturno n. 58, Pisa), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate, nell'officina farmaceutica sita in Pisa, via Volturno n. 58, concessa con decreto ministeriale n. 2929 in data 27 gennaio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Iema - Industria farmaceutica di M. Bonduri e C. S.a.s., in Ranica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5662 in data 14 luglio 1977, la ditta Iema - Industria farmaceutica di M. Bonduri e C. S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Ranica (Bergamo), via Adelasio n. 15, materie prime da usare in medicina (estratti vegetali);

Vista la lettera in data 4 aprile 1980, con la quale la ditta Iema rinuncia alla suddetta autorizzazione, avendo cessato l'attività produttiva delle citate materie prime;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Iema - Industria farmaceutica di M. Bonduri e C. S.a.s. (codice fiscale n. 00210010161), l'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina (estratti vegetali) nella officina farmaceutica sita in Ranica (Bergamo), via Adelasio n. 15, concessa con decreto ministeriale n. 5662 in data 14 luglio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6187)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di nuove marche di prodotti esteri e radiazione di altre. *Variazione di prezzo, di denominazione e di inquadramento* di altre marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca tra l'altro disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla modifica di inquadramento e di denominazione ed alla radiazione di altre marche già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E*, alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna segnato:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Per pipa:

Germain's Mixture n. 7 (20 scatole)	L. 80.000	il kg convenzionale
Borkum Riff Whiskey (20 buste)	» 65.000	»
Stanwell Extra Mild (20 buste)	» 60.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	» 50.000	»
Clan Whisky (20 buste)	» 45.000	»

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:

Cherryllos	L. 80.000	il kg convenzionale
Flora Danica	» 80.000	»
Nicole	» 80.000	»
Rusticalos	» 48.000	»

Altri:

Vasco da Gama	L. 130.000	il kg convenzionale
Al Capone Jr.	» 80.000	»
Braniff n. 8 Volados	» 80.000	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Comuni:

Cafe noir	L. 60.000	il kg convenzionale

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Cartier Luxury Mild (Filter)	L. 75.000	il kg convenzionale
John Player Special King Size Filter	» 50.000	»
John Player Special Mild King Size (Filter)	» 50.000	»
Milde Sorte 100 (Filter)	» 50.000	»
Seitanes Filtre	» 45.000	»

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri di provenienza C.E.E., è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Per pipa:

Peterson Medium Blend (20 scatole)	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg convenzionale
Peterson Mild Mixture (20 scatole)	»	80.000	»	90.000	»

SIGARI

(Tabella *C*)

Altri:

Elbaco Diplom 464	da L.	68.000	a L.	72.000	il kg convenzionale
Bachschmidt Especiales	»	48.000	»	52.000	»
Handelsgold Continental	»	28.000	»	32.000	»

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Altri:

Bachschmidt Puros n. 17 Brasil	da L.	100.000	a L.	108.000	il kg convenzionale
Clubmaster Sumatra n. 171	»	100.000	»	108.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	72.000	»	80.000	»
Bachschmidt Puros	»	52.000	»	60.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	52.000	»	60.000	»

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Tak (Filter)	da L.	42.500	a L.	47.500	il kg convenzionale
De Bruine (Filter)	»	37.500	»	45.000	»
Ducal K.S. Filter	»	37.500	»	42.500	»
So Long K.S.	»	37.500	»	42.500	»

Art. 3.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *C*) alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, l'inquadramento della sottonotata marca di tabacchi lavorati esteri è variato come segue:

Sigaro	Da altri	A comuni
Mercator Jupiter	da L. 40.000 il kg convenzionale	a L. 40.000 il kg convenzionale

Art. 4.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di trinciati esteri di provenienza C.E.E.:

da Early Morning Pipe a Dunhill Early Morning Pipe;
da Germain's Plum Cake Mixture a Germain's Honey Cake Mixture;
da My Mixture 965 a Dunhill My Mixture 965;
da Night Cap a Dunhill Night Cap.

Art. 5.

La seguente marca di trinciato estero di provenienza C.E.E. è radiata dalla tariffa di vendita in Italia:

Mr. Alfred's Own Mixture.

La vendita del prodotto continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 376

(6301)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 giugno 1980.
Norme per la profilassi della varroasi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la varroasi, malattia a carattere infettivo e diffusivo, è presente in numerosi Paesi d'Europa e del Nord Africa e costituisce pericolo per il patrimonio apistico nazionale;
Ritenuta la necessità di estendere a detta malattia alcune norme di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria è aggiunta la varroasi.

Art. 2.

Nei casi di varroasi il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

1) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infestati o sospetti;

2) distruzione delle api e fusione dei favi nell'apiario infestato;

3) trattamento disinfettante e disinfestante delle arnie, degli attrezzi e del terreno sul quale è situato l'apiario infestato;

4) accertamenti diagnostici negli apiari sospetti;

5) divieto di ripristinare l'apiario distrutto sino a quando non siano stati effettuati, con esito favorevole, gli accertamenti di cui al n. 4) e i trattamenti di cui al n. 3) del presente articolo.

Gli apiari situati nel raggio di cinque chilometri intorno all'apiario infestato devono essere considerati sospetti.

Art. 3.

Il veterinario provinciale o l'autorità sanitaria cui sono state demandate, da parte delle regioni o delle province autonome, le attribuzioni del veterinario provinciale, stabilisce con apposita ordinanza i limiti di una zona di protezione che deve interessare il territorio circostante l'apiario infestato, con raggio non inferiore a dieci chilometri e dispone:

1) il divieto di introdurre alveari nella zona;

2) il divieto di trasferire fuori di tale zona alveari, sciami, favi con covata, attrezzi e materiale apistico in genere;

3) ogni altra misura ritenuta idonea ad arginare la diffusione della malattia.

Art. 4.

I provvedimenti previsti all'art. 2 sono revocati quando:

1) sono state applicate le misure sanitarie prescritte nell'apiario colpito;

2) a seguito di quanto previsto al punto 1), gli apiari sospetti sono stati sottoposti, con esito negativo, a due accertamenti diagnostici ad intervallo di un mese e, nei casi in cui l'apiario infestato è stato distrutto nei mesi autunnali, ad un ulteriore accertamento nella primavera successiva.

L'ordinanza di zona di protezione è revocata quando l'autorità sanitaria che ha emanato il provvedimento ritenga, sulla base degli accertamenti effettuati, che non sussista più il pericolo di ulteriore propagazione della malattia.

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione agli assessorati alla sanità e all'agricoltura della regione o provincia autonoma, nonchè, dove esiste, al consorzio apistico provinciale.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 30/1980
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 50/1979 del 23 ottobre 1979;
Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 50/1979;
Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle riunioni del 5 maggio 1980 e 12 giugno 1980;

Delibera:

1) A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 30/1980 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Baralgina - Albert-Farma	—	—
20 cpr		1.820
3 f 5 ml		1.580
5 f 2 ml		1.560
5 f 5 ml		2.190
ad 5 supp		1.310
bb 5 supp		940
Dolo baralgina - Albert-Farma		
ad 10 supp		2.270
ad 5 supp		1.400
Lasitone - Albert-Farma		
20 cps		5.560
forte 10 cps		9.710
Lasix - Hoechst		
12 cpr 40 mg		1.560
30 cpr 25 mg		2.320
5 f 2 ml		1.430
Lasix-reserpin - Hoechst		
50 cpr		2.510
Novalgina chinina - Albert-Farma		
20 conf		1.420
Novalgina - Albert-Farma		
20 cpr		1.120
5 f 2 ml		1.460
5 f 5 ml		1.950
ad 5 supp		1.090
bb 5 supp		870
os gtt 20 ml		1.160
En - Ravizza		
20 cpr 0,5 mg	23593B	1.270
20 cpr 1 mg	23593B1	1.440
20 cpr 2 mg	23593B2	1.780
20 cps 1 mg	23593A	1.620
20 cps 2 mg	23593A1	1.950
20 perle 1 mg	23593	1.540
30 cpr 0,5 mg	23593B	1.500
30 cpr 1 mg	23593B1	1.750
30 cpr 2 mg	23593B2	2.250
30 cps 1 mg	23593A	2.000
30 cps 2 mg	23593A1	2.510
30 perle 1 mg	23593	1.890
gtt os fl 20 ml	23593C	1.340
Fitostimoline - Damor		
10 garze medicate	09115B	1.810
crema 32 g	09115A	1.160
im 10 f 1 ml	09115	1.990
Glu-phos - SPA		
flebo 250 ml	09848A1	2.970
flebo 500 ml	09848C	3.900
glucosio flebo 500 ml	09848E	3.280
Glucophage - Spemsa		
30 cpr	17758	1.530
Kenacort-A retard - Squibb		
im 1 fl 1 ml	13972H	1.460
im 1 fl 5 ml	13972H	3.850
Nitrosorbide retard - Lusofarmaco		
40 cps	20925A	2.080
Segontin - Hoechst		
30 conf	18594A	1.520
Segontin 60 - Hoechst		
15 conf	18594A1	1.720
40 conf	18594A1	3.400
Segontin S - Hoechst		
30 conf	18594C	1.530
Rastinon - Hoechst		
40 cpr 0,5 g	12116	1.980
Glucophage - Spemsa		
forte 40 cpr	17758/1	2.180

(6344)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Bucarest il 9 novembre 1979.

Il 15 maggio 1980 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 7 per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Bucarest il 9 novembre 1979.

In conformità del citato articolo, l'accordo, il cui testo è pubblicato di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 15 maggio 1980.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE SANITARIO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Di seguito denominati « le Parti »,

Animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi, anche nel settore sanitario,

Convinti che ciò contribuirà allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni tra i due Paesi,

In conformità ai principi ed alle disposizioni dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti si impegnano a sviluppare ed ampliare su basi reciproche la cooperazione nel settore sanitario e la ricerca nel campo delle scienze mediche.

Art. 2.

Al fine della realizzazione di questa cooperazione, le Parti favoriranno:

a) scambi di informazioni di carattere scientifico nel settore sanitario;

b) scambi di specialisti;

c) la collaborazione nei settori dei farmaci, delle apparecchiature mediche e delle installazioni sanitarie, delle protesi, delle malattie cardio-vascolari, del cancro, della medicina preventiva, dell'igiene pubblica e dell'educazione sanitaria;

d) la partecipazione di specialisti a manifestazioni scientifiche organizzate nei due Paesi;

e) la cooperazione tra organismi ed istituzioni scientifiche nel settore sanitario.

L'elenco potrà essere completato oppure modificato con l'accordo delle Parti.

Art. 3.

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra i rispettivi istituti di ricerca scientifica nel settore sanitario, al fine della realizzazione di ricerche comuni in base ai programmi di lavoro con obiettivi di interesse reciproco e sulla base di previe opportune intese, con l'accordo delle competenti autorità dei due Paesi.

Art. 4.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione del presente accordo le Parti stabiliranno di comune accordo i programmi di lavoro nonchè le condizioni organizzative per la loro realizzazione.

L'attuazione di questi programmi spetterà ai Ministeri della sanità dei due Paesi.

Art. 5.

A questo scopo le Parti analizzeranno la possibilità di effettuare riunioni periodiche per esaminare l'esecuzione del presente accordo e per favorire lo sviluppo della collaborazione in campo sanitario.

Art. 6.

Qualsiasi controversia nell'interpretazione del presente accordo farà l'oggetto di negoziati diretti fra le Parti.

Art. 7.

Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione delle competenti autorità dei due Paesi, secondo le rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dell'ultima notificazione di approvazione.

L'accordo ha una durata di sei anni dalla data dell'entrata in vigore e sarà tacitamente ricondotto per eguali periodi di sei anni salvo che una delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità, la sua intenzione di recedere.

FATTO a Bucarest, il 9 novembre 1979 in due originali, nelle lingue romena e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica socialista di Romania
Stefan ANDREI
Ministro degli affari esteri

Per il Governo della Repubblica italiana
Franco Maria MALFATTI
Ministro degli affari esteri

(6238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica neurologica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria (raddoppio).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto privato comparato.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica dei solidi.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale.

Facoltà di scienze politiche:
teoria dei sindacati e dei conflitti sociali.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6328)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 20 giugno 1980, n. 6294/2ªA, l'Università di Messina è stata autorizzata ad acquistare un immobile, ubicato a Messina, viale Italia, 137, assumendosi l'obbligo del pagamento di L. 248.500.000 in favore della ditta alienante Craxi Laura ved. Sardo Infirri e Figli, da destinare a sede dell'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università.

(6237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Cooperativa muratori novarese », in Novara.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1980 l'avv. Francesco Sorrentino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Cooperativa muratori novarese », in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 maggio 1972, in sostituzione dell'avv. Franco Peretti.

(6188)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-P.E. concentrato, dell'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1980, è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato TRI-P.E. concentrato, concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), via del Porto, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6158)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio 1980 al 31 marzo 1980

OFFICINE AUTORIZZATE

DITTA	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
C.I.F.A. Farmaceutici S.p.a. .	Torino, via Cervino n. 68	Operazioni terminali di confezionamento, per conto terzi, di specialità medicinali	D.M. 5968 del 18-1-1980	
Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello	Specialità medicinali (limitatamente a quelle per uso veterinario)	D.M. 5973 del 18-1-1980	Estensione
Dott. Formenti S.p.a. - Boots Formenti S.p.a. - Prodotti Formenti S.r.l.	Origgio (Varese), via Di Vittorio	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. 5974 del 18-1-1980	Costituzione consorzio interno (officina farmaceutica comune)
Made italiana S.r.l.	Roma, via Tiburtina numero 1010	Specialità medicinali	D.M. 5975 del 18-1-1980	Trasferimento officina
Miles italiana S.p.a. . . .	Cavenago Brianza (Milano), via F.L. Miles n. 10	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali di importazione	D.M. 5980 del 18-1-1980	
Farmaceutici Bruco S.r.l. .	Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 12	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5982 del 18-1-1980	Trasferimento officina
Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l.	Firenze, via Domenico Veneziano n. 13	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5983 del 24-1-1980	
Laboratorio farmaceutico dottor Giovanardi (ditta individuale)	Bogliasco (Genova), via Poggio Favaro, 1/*B*	Specialità medicinali	D.M. 5987 del 24-1-1980	Trasferimento officina
Otifarma S.r.l.	Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà, 34	Specialità medicinali	D.M. 5995 del 18-2-1980	Trasferimento autorizzazione
Lancet industria farmaceutica S.r.l. e Pramidal S.a.s. di De Felice Assunta e C.	Aprilia (Latina), via Pontina n. 82	Specialità medicinali	D.M. 6000 del 7-3-1980	Costituzione consorzio interno (officina farmaceutica comune)
Ceyfarm industria chimico famaceutica S.p.a. e Jamco laboratori farmaceutici S.r.l. (officina comune)	Torre Pellice (Torino), via Filatoio n. 12	Specialità medicinali	D.M. 6001 del 7-3-1980	Modifica denominazione sociale consorzio interno
Ausonia farmaceutici S.r.l.	Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 6002 del 7-3-1980	Trasferimento autorizzazione
Farnex laboratori S.p.a. .	Piacenza, via Morigi n. 45	Specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate	D.M. 6003 del 5-3-1980	Id.

OFFICINE REVOCATE

DITTA	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
Industria terapeutica Splendore officina oftalmoterapica Alfa Intes (ditta individuale)	Napoli, via delle Puglie n. 165	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5919 del 24-1-1980
Tubi Lux Farma S.p.a. .	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani km 14,500	Specialità medicinali in iniettabili e iniettabili liofilizzati	D.M. 5972 del 18-1-1980
Dott. Formenti S.p.a. e Boots Formenti S.p.a.	Origgio (Varese), via Monfalcone n. 1	Specialità medicinali	D.M. 5976 del 18-1-1980
Prodotti Formenti S.r.l. . .	Milano, via Correggio n. 45	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. 5977 del 18-1-1980
Made italiana S.r.l. . . .	Roma, via Lago di Lesina n. 27	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 5978 del 18-1-1980
Istituto farmacologico Trinum S.n.c.	Meda (Milano), via Solferino n. 42	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. del 31-1-1980

(5498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1978, concernente l'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del presente decreto del 10 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoindicati sanitari:

Amoroso Angelo Mario, nato a Polia il 3 febbraio 1938;
Artioli Gilberto, nato a Ferrara il 24 luglio 1936;
Cicero Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 20 settembre 1942;
Cocola Marco, nato a Bari il 22 maggio 1943;
Di Carlo Francesco Paolo, nato a Foggia il 1° aprile 1943;
Di Grazia Arturo, nato a Lentini il 6 gennaio 1933;
Ercoli Alberto, nato a Roma il 27 agosto 1926;
Mezzera Carlo, nato a Bellano il 24 luglio 1940;
Montella Saverio, nato a Paolisi il 21 agosto 1939;
Primiceri Ugo, nato a Milano il 26 gennaio 1941;
Sangiorgi Stefano, nato a Bologna il 30 dicembre 1939;
Scurti Gabrielino, nato a Loreto Aprutino il 1° marzo 1932.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 10 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi sottoelencati:

Boero Guido, nato a Venasca il 2 maggio 1932;
Cicero Paolo, nato a Martina Franca il 12 gennaio 1935;
Del Bianco Giancarlo, nato a Riccione il 28 luglio 1934;
Favali Giancarlo, nato a Castelnovo ne' Monti il 20 gennaio 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5733)

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 4 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Gamberini Giancarlo, nato a Bagno di Romagna il 20 aprile 1938;
Ramacciotti Pier Giorgio, nato a Roma il 23 aprile 1939.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 4 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Mancosu Mario, nato a Milano il 13 luglio 1935;
Merolli Arduino, nato a Ceprano il 27 maggio 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5734)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(2157/S)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(2155/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia plastica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia plastica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2158/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(2156/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio personale, dell'ente in Seregno (Milano).

(2191/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio personale, dell'ente in Seregno (Milano).

(2192/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(2159/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono *accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo*

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801780)